COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINANZA N. 181 DEL 23/10/2026

Settore proponente: AREA SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TERRITORIO

OGGETTO:	**PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA, DELLA SICUREZZA URBANA E LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ DI HALLOWEEN. DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 31 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2026.**

il Sindaco

PREMESSO che vi è il concreto rischio che nel territorio comunale, in occasione delle imminenti festività di Halloween, si verifichino comportamenti lesivi della sicurezza urbana mediante il lancio e l'accensione di petardi, botti e fuochi d'artificio, anche di libera vendita;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi e l'esplosione di mortaretti o razzi è causa di grave disagio, pericolo ed oggetto di reiterate lamentele da parte dei cittadini, soprattutto a causa dell'uso incontrollato da parte di soggetti che non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

TENUTO CONTO che le conseguenze negative di tali condotte si determinano in modo particolarmente severo anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici a effetto scoppiante ingenera un forte spavento, portandoli a perdere il senso dell'orientamento con conseguente rischio di smarrimento, fuga, investimento e pericolo per la pubblica incolumità stradale;

CONSIDERATO che:

- Tale condotta può rappresentare, per l'imperizia nell'uso e per l'assenza di precauzioni minime d'impiego, un serio e immediato pericolo per l'incolumità pubblica, in modo particolare per i minori d'età, ai quali deve essere garantita una speciale tutela;
- Il pericolo legato all'uso dei petardi riguarda anche i prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti in grado di provocare danni fisici, anche di grave entità, a persone e strutture;
- I rischi descritti non si limitano agli artifici illegali, ma si estendono anche a quelli di libera vendita qualora utilizzati in contesti affollati o in prossimità di aree sensibili;

RITENUTO pertanto necessario salvaguardare l'incolumità psicofisica dei cittadini e degli animali, nonché promuovere e tutelare il decoro urbano, la vivibilità e il patrimonio pubblico e privato dalle minacce derivanti dall'uso improprio di tali dispositivi;

CONSIDERATO che, se da un lato occorre un'azione preventiva e restrittiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici, per contro occorre fare salvi gli spettacoli pirotecnici regolarmente autorizzati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur adoperandosi per la protezione delle persone e degli animali e intendendo sovraintendere alla tutela dell'incolumità pubblica, si appella altresì al senso di responsabilità individuale dei cittadini affinché cessino simili comportamenti lesivi della convivenza civile;

RILEVATO di dover procedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietando l'uso dei petardi, botti e artifici pirotecnici ad effetto prevalentemente scoppiante sul territorio comunale nei giorni interessati dalle aggregazioni festive;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno del 6.12.2017 e del 14.12.2017 recanti disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento all'art. 57;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), e in particolare l'art. 50, comma 5, e l'art. 54, comma 4, il quale riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

Dal giorno 31 Ottobre 2026 e sino a tutto il giorno 1 Novembre 2026 è fatto assoluto divieto di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante (quali, a titolo esemplificativo, raudi e petardi) in luoghi coperti o scoperti, pubblici o aperti al pubblico, nonché in luoghi privati laddove possano prodursi effetti che ricadano su aree pubbliche (quali finestre, balconi, lastrici solari, cortili condominiali), e in prossimità di vie, piazze, ospedali, case di cura, comunità e ricoveri di animali.
Il divieto si estende altresì a tutti coloro che, avendo la disponibilità di aree private, ne consentano ad altri l'uso per effettuare gli spari vietati dalla presente ordinanza.
Il divieto NON si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso (quali, a titolo esemplificativo, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose), purché acquistati esclusivamente presso rivenditori autorizzati e utilizzati nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate sulle etichette.
Resta ferma l'applicazione della normativa statale vigente (D.Lgs. n. 123/2015) in materia di divieti di vendita e di consegna di artifici pirotecnici ai minori, in base alle rispettive categorie di appartenenza del prodotto.
Sono fatti salvi gli spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

AVVERTE

- La presente ordinanza sostituisce eventuali precedenti provvedimenti emessi in merito alla medesima materia per il periodo indicato.
- Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune e trasmessa alla Prefettura – U.T.G. di Verona.
- Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

il Sindaco

LEONARDO FRIGO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)